

# TASSE SCOLASTICHE

---

Negli Istituti e Scuole d'istruzione secondaria superiore **le tasse scolastiche da versare direttamente allo Stato** sono costituite da:

- a) taxa d'iscrizione
- b) taxa di frequenza
- c) taxa per esami di Stato
- d) taxa di rilascio del diploma
- e) taxa per esami di idoneità e esami integrativi

## **Le tasse scolastiche sono versate direttamente all'Erario**

La legge prevede che la scuola pubblica sia gratuita fino all'età dell'obbligo, questo implica che le tasse scolastiche, determinate dal D.P.C.M. del 18 maggio 1990, debbono essere pagate solo dalle famiglie che iscrivono i propri figli al **quarto e quinto anno** della scuola secondaria di II grado (scuola superiore).

# GLI IMPORTI DELLE TASSE SCOLASTICHE

---

Gli importi delle tasse scolastiche sono determinati dalla tabella E annessa alla legge 28 febbraio 1986, n.41 (legge finanziaria 1986) e sono adeguati periodicamente con decreti interministeriali.

Il riepilogo degli importi attualmente in vigore per le tasse scolastiche è di seguito riportato:

Classe	Tassa iscrizione	Tassa di frequenza	Tassa esame di Stato	Tassa diploma	Tassa esami idoneità/integrativi
1	<i>non dovuta</i>	<i>non dovuta</i>	---	---	12,09 €
2	<i>non dovuta</i>	<i>non dovuta</i>	---	---	
3	<i>non dovuta</i>	<i>non dovuta</i>	---	---	
4	6,04 *	15,13 €	---	---	
5	<i>non dovuta</i>	15,13 €	12,09 €	15,13 €	

(\*) si paga solo una volta

La **tassa esame di Stato** deve essere versata, dagli studenti iscritti al quinto anno, **entro il 30 novembre**: una circolare provvede a ricordare tale scadenza.

La **tassa per il diploma** sarà versata dagli studenti all'atto del ritiro del Diploma.

## ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLE TASSE SCOLASTICHE

---

L'art. 200 del T.U. in materia di istruzione (Dlgs 297/1994) definisce e regola i casi in cui è ammessa la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche. Esso stabilisce che:

- ai fini della dispensa dalle tasse scolastiche è inoltre necessario che **il voto in condotta** non sia inferiore a otto decimi
- l'esonero dalle tasse scolastiche non spetta, in ogni caso, agli alunni ripetenti
- i benefici previsti per l'esonero dalle tasse scolastiche si perdono per quegli alunni che incorrano nella punizione disciplinare della sospensione superiore a cinque giorni od in punizioni disciplinari più gravi. I benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità.

L'esonero può essere ammesso in caso di:

- **Esonero per meriti scolastici:** viene concesso indipendentemente dalle condizioni economiche, quando si è conseguito, nello scrutinio finale dell'anno precedente, una media dei voti pari o superiore agli 8/10. Nella media dei voti si computa il voto di condotta, che non deve essere inferiore a 8/10.

- **Esonero per motivi economici:**

viene concesso qualora il reddito familiare prodotto nell'anno solare precedente a quello in cui viene chiesto l'esonero, non sia superiore ai limiti fissati annualmente da una apposita circolare ministeriale.

- **Esonero per appartenenza a speciali categorie di beneficiari:** ovvero gli alunni che rientrano in una delle seguenti categorie:

- orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;
- figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;
- ciechi civili;
- alunni con disabilità certificata.
- gli studenti stranieri che si iscrivono negli istituti e scuole statali.
- i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a svolgere gli studi in Italia.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito:

<https://www.miur.gov.it/web/guest/tasse-scolastiche/contributo>